Luglio
2024

Notiziario Civile e Lavoro

Corte d'Appello di Perugia

Numero
7



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA 4
GIURISPRUDENZA EUROPEA 5
GIURISPRUDENZA NAZIONALE 6
CASSAZIONE SEZIONI UNITE 6
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI 6
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE 9
CODICE DI PROCEDURA CIVILE 9
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO 9
PROVE 9
ONERE DELLA PROVA 9
ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI 10
SPESE DI LITE 11
MEDIAZIONE 11
CODICE CIVILE 12
SUCCESSIONI E DONAZIONI 12
ASSEGNO DI MANTENIMENTO 12
DANNO NON PATRIMONIALE 12
OBBLIGAZIONI PROPTER REM 13
RESPONSABILITÀ CIVILE 13
RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA 14
AZIONE REVOCATORIA 15
CONTRATTI BANCARI 15
SOCIETÀ E IMPRESA 17
MARCHI E SEGNI DISTINTIVI 17

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI 18
SANZIONI AMMINISTRATIVE 18
IMMIGRAZIONE 18
FOCUS: DANNO DA CIRCOLAZIONE STRADALE 20

NORMATIVA

Regolamento Ue 2024/1689

"Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/789 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Ue, Serie L, del 12/07/2024)

Decreto Legge 4 luglio 2024, n. 92

"Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia." (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 155 del 04-07-2024)

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA EUROPEA



Corte di Giustizia dell'UE, Grande Sezione, sentenza del 11/06/2024 nel caso C-646-2021

Per effetto dell'art. 10, paragrafo 1, lett. d) e del paragrafo 2, Direttiva 2011/95/UE, gli appartenenti a un determinato gruppo sociale, che rientrando nel Paese d'origine rischiano persecuzioni, hanno diritto a vedersi riconosciuto lo *status* di rifugiato, pertanto le donne che, avendo vissuto in Stati europei e abbiano riconosciuto ed assimilato i valori occidentali, hanno pieno diritto a vedersi riconosciuto lo *status* di rifugiato quando rientrando nel Paese d'origine rischiano persecuzioni.

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Civ. Sez. Un., ordinanza n. 17634 – deposito 26/06/2024

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno statuito che: "Qualora l'azienda sanitaria venga condannata a risarcire il terzo danneggiato in conseguenza dell'errore commesso da soggetto legato all'ente da un rapporto di servizio, la diminuzione patrimoniale che l'ente pubblico subisce integra danno erariale indiretto che legittima l'azione di responsabilità contabile la quale, però, non esclude che l'amministrazione possa anche esperire le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità.

Cass. Civ. Sez. Un., ordinanza n. 16784 – deposito 17/06/2024

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno statuito che: "Gli atti afferenti alla formazione del ruolo e alla calendarizzazione di cause e udienze sono interni all'ordine giudiziario e di natura preparatoria e strumentale e, come tali, si sottraggono al sindacato del giudice amministrativo. Questi, costituendo atti di amministrazione del processo civile promanano infatti da un organo giudiziario non soggetto a controlli esterni o gerarchie ministeriali e sono destinati a produrre effetti sulla gestione del singolo processo".

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Civ. Sez. II., ordinanza interlocutoria n. 18903 – deposito 10/07/2024

La Seconda Sezione civile ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza - altresì oggetto di contrasto nella giurisprudenza delle Sezioni semplici - concernente la validità del cd. mutuo solutorio (consistente nell'accredito su un conto corrente della somma necessaria a ripianare un pregresso debito del correntista nei confronti della banca mutuante), con particolare riguardo alla necessità di verificare se tale modalità di erogazione della somma - cui si correla l'obbligo del mutuatario di utilizzarla per estinguere una propria diversa posizione debitoria verso il mutuante - integri una *datio rei* suscettibile di porre il danaro nella disponibilità del mutuatario ovvero si traduca in una mera operazione contabile, qualificabile alla stregua di *pactum de non petendo ad tempus*, funzionale a procrastinare la scadenza dei debiti pregressi.

Cass. Civ. sez. Lav, ordinanza n. 17969 – deposito 01/07/2024

In tema di notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione, qualsiasi anomalia che renda illeggibili gli allegati comporta la nullità e non l'inesistenza della notificazione.

Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 17925 – deposito 28/06/2024

La Sezione Terza civile, con riferimento ad un giudizio in cui una domanda risarcitoria *ex* art. 96 c.p.c. era stata formulata dalla parte solo in seguito alla definizione del processo in cui la condotta asseritamente dannosa si era manifestata, ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, sulla quale esiste contrasto, circa il potere del giudice dell'impugnazione di rilevare d'ufficio una questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado, nel quale la domanda è stata rigettata nel merito, in mancanza di impugnazione incidentale della parte vittoriosa.

Cass. Civ. sez. II, ordinanza n. 17758 – deposito 27/06/2024

La violazione delle prescrizioni sulle distanze tra costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in re ipsa, con la conseguenza che l'esistenza del danno può essere provata attraverso il ragionamento presuntivo.

Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 14689 – deposito 27/06/2024

La Corte di Cassazione ha stabilito che la condotta non collaborativa della persona per la quale si richiede l'amministrazione di sostegno non può, di per sé, costituire un indizio della presenza di una menomazione della salute, fisica o psichica. La stessa Corte, richiamandosi alla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ha stabilito inoltre che i poteri gestori dell'amministratore di sostegno debbano essere direttamente proporzionati alla reale presenza di una menomazione, nonché all'incidenza di questa sulla capacità della persona di provvedere ai propri interessi.

Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 17415 – deposito 25/06/2024

La Corte di Cassazione ha stabilito che si seguono le regole di diritto comune nelle ipotesi in cui il beneficiario di un bonifico, indicato per nome, non ha un conto presso la banca intermediaria. Ciò posto la banca intermediaria è responsabile secondo la teoria del "contatto sociale qualificato", nei confronti del beneficiario insoddisfatto a causa di un iban errato, e deve dimostrare di aver eseguito il pagamento con tutte le cautele necessarie per evitare errori.

Cass. Civ. sez. Lavoro, ordinanza n. 17004 – deposito 20/06/2024

La disposizione di cui all'art. 3 della legge n. 300 del 1970 - secondo la quale i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa devono essere comunicati ai lavoratori interessati – non ha fatto venire meno il potere dell'imprenditore di controllare, direttamente o mediante l'organizzazione gerarchica che a lui fa capo, l'adempimento delle prestazioni e, quindi, di accertare eventuali mancanze specifiche dei lavoratori, già commesse o in corso di esecuzione. Questo indipendentemente dalle modalità con le quali sia stato compiuto il controllo, il quale può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi osti il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, soprattutto quando siffatta modalità trovi giustificazione nella pregressa condotta non palesemente inadempiente dei dipendenti

Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 16737 – deposito 17/06/2024

In tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, il quale, in virtù del principio di vicinanza della prova,

può ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato.

Cass. Civ. sez. I, ordinanza interlocutoria n. 16477 – deposito 13/06/2024

La Prima Sezione Civile, con riferimento a un procedimento di ripetizione di indebito promosso da una società nei confronti dell'istituto di credito ha disposto, ai sensi dell'art. 374 comma 2 c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, sulla quale esiste contrasto, circa la possibilità di configurare una tacita rinuncia a crediti della società, *sub iudice* e illiquidi, non compresi nel bilancio finale di liquidazione, ove questa venga cancellata dal registro delle imprese in pendenza di lite, con conseguente estinzione e impossibilità di trasferimento ai soci anche ai fini dell'art. 110 c.p.c.

Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 16055 – deposito 10/06/2024

Il diritto del coniuge divorziato, che sia anche titolare dell'assegno di cui all' all'art. 5 co. 6 L. n. 898/1970, ad ottenere la quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge sorge nel momento in cui quest'ultimo matura il diritto a percepire detto trattamento e, dunque, al tempo della cessazione del rapporto di lavoro, anche se il relativo credito è esigibile solo quando – e nei limiti in cui – l'importo è effettivamente erogato. L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa.

Cass. Civ. sez. IV, ordinanza interlocutoria n. 15025 – deposito 29/05/2024

La Sezione Lavoro ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata- in relazione all'art. 3 Cost- la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, e dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 104 del 2020, conv. dalla l. n. 126 del 2020, nella parte in cui dispongono, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il "blocco" dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, senza includere nel divieto di recesso il licenziamento individuale del singolo dirigente intimato per ragioni oggettive («... La conseguenza di ciò è immediatamente apprezzabile rispetto al c.d. blocco dei licenziamenti collettivi disposto dall'art. 14, co. 1, d.l. n. 104 cit. (e già prima dall'art. 46 d.l. n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020): esso riguarda certamente anche i dirigenti, perché ormai pure a costoro si applica la legge n. 223/1991, le cui procedure, da parte del legislatore dell'emergenza pandemica, sono state temporaneamente vietate (o sospese se già iniziate ad una certa data). Ne consegue che sul piano della disciplina legale dei licenziamenti individuali e di quelli collettivi, il difetto di simmetria che sussiste per i dirigenti (ai quali non si applica la prima, mentre si applica in parte la seconda) si riflette puntualmente sul regime del c.d. blocco dei licenziamenti: tale blocco è applicabile solo se si tratta di licenziamento collettivo, mentre resta escluso se si tratta di licenziamento individuale per ragioni oggettive. ...»).

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Corte d'Appello, sentenza n. 445/2024 - deposito 19/06/2024

In tema di c.t.u. le critiche all'elaborato peritale non devono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza del medesimo e nel caso in cui siano contestati gli esiti della stessa, sulla scorta delle indicazioni tecniche fornite dal proprio perito, per la qualità intrinseca ovvero per la pretesa insufficienza dell'indagine, occorre che l'appellante esponga puntualmente le ragioni per le quali ritiene che la valutazione compiuta dall'ausiliario del Giudice non sia corretta. Nella fattispecie, era stata impugnata la sentenza con cui era stata rigettata la domanda di accertamento di usurarietà del tasso di interesse. La Corte ha confermato la sentenza impugnata, ritenendo che le contestazioni alla c.t.u. contenute nel motivo di gravame fossero generiche e comunque infondate.

PROVE

Corte d'Appello, sentenza n. 424/2024 - deposito 18/06/2024

In tema di effetti del principio di non dispersione della prova e di limiti devolutivi dell'impugnazione, affinché il Giudice di secondo grado possa esaminare autonomamente il documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde rispondere ai motivi di impugnazione su di esso fondati, laddove il documento non sia più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), il documento può essere sottoposto alla sua attenzione mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c.; inoltre, il Giudice di appello può porre a fondamento della propria decisione il documento, apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo. Nella fattispecie, era stata impugnata la sentenza che aveva accolto la domanda opposta alla luce di documenti (fatture) acquisiti in seguito all'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. La Corte ha confermato la sentenza impugnata, ritenendo che, in assenza della produzione in appello delle fatture cartacee di trasporto prodotte in primo grado, non sussistessero sufficienti ragioni per discostarsi dall'interpretazione e valutazione operata dal primo Giudice.

ONERE DELLA PROVA

Corte d'Appello, sentenza n. 869/2023 - deposito 05/12/2023

In tema di onere della prova relativo al rapporto di lavoro subordinato, ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera "*ipso iure*" una presunzione di contrario contenuto, di onerosità della prestazione, indicativa dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;

ne consegue che la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione (nella fattispecie la parte che intendeva far valere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato aveva affermato, tra le altre cose, che l'esistenza di un mero vincolo di amicizia tra le parti, e non di parentela o affinità, lasciava presumere l'onerosità delle prestazioni di lavoro fornite; tuttavia la Corte, in risposta a tale censura, ha affermato che l'esistenza di una retribuzione - elemento costitutivo essenziale in ambito di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c. – non può essere presunta "a contrario", per inesistenza di un vincolo familiare, bensì deve essere sempre provata da chi intende avvalersi dell'esistenza di tale circostanza e, pertanto, stante la mancata dimostrazione, in riferimento al rapporto oggetto di causa, dei caratteri dell'onerosità e della subordinazione, ha dichiarato non assolto l'onere della prova circa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti interessate).

ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI

Corte d'Appello, sentenza n. 395/2024 - deposito 04/06/2024

In tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile avverso l'ordinanza di assegnazione del credito *ex* art. 553 cpc, non solo quando si contestino vizi formali di tale ordinanza ma pure quando si intenda confutare l'interpretazione che il Giudice dell'esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo, anche quanto all'entità e all'esigibilità del credito. In ogni caso, è preclusa l'opposizione all'esecuzione giacché il secondo comma dell'art. 615 cpc statuisce che ogni forma di opposizione all'esecuzione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione, vale a dire quando il processo esecutivo è ormai chiuso.
Nella fattispecie l'appellante, quale terzo pignorato nell'ambito di una procedura esecutiva a carico di una società, ha impugnato la sentenza di primo grado laddove il Giudice di prime cure aveva confermato l'ordinanza di assegnazione del credito della società debitrice esecutata nei suoi confronti, con cui era stato riconosciuto, in favore dei creditori procedenti, un credito ed erano state loro assegnate in pagamento le somme di cui esso appellante era stato ritenuto debitore nei confronti della società, sostenendo viceversa l'insussistenza del credito assegnato; l'appellante ha poi sostenuto che almeno quanto alla pretesa impignorabilità delle somme assegnate in pagamento, trattandosi di motivo di opposizione inquadrabile nell'ambito dell'art. 615 cpc, l'impugnazione mediante appello avrebbe dovuto ritenersi ammissibile.
I Giudici d'Appello hanno anzitutto dichiarato l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 617 e 618, comma 3, cpc, rilevando, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., sent. n. 13381/2017 e ord. n.15822/2023), da una parte, che l'individuazione del mezzo di impugnazione va effettuata tenendo conto della qualificazione dell'azione per come è stata svolta dal Giudice nel provvedimento impugnato e ciò pure indipendentemente dall'esattezza di tale qualificazione (il c.d. principio dell'apparenza) e, dall'altra parte, che il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi *ex* art. 617 cpc è l'unico esperibile avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cpc. Nel caso in esame, i Giudici d'Appello, dopo aver rilevato che il Tribunale aveva correttamente qualificato l'azione quale opposizione agli atti esecutivi, hanno affermato che la sentenza con la quale si era concluso il giudizio di I grado, a norma dell'art. 618, comma 2, cpc, non può essere impugnata in appello, ma avverso la quale l'unico rimedio esperibile è il ricorso in Cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., puntualizzando come quando il processo esecutivo è ormai chiuso con

l'ordinanza di assegnazione, come nel caso di specie, è altresì preclusa l'opposizione all'esecuzione giacché il secondo comma dell'art. 615 cpc statuisce che ogni forma di opposizione all'esecuzione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione.

SPESE DI LITE

Corte d'Appello, sentenza n. 442/2024 - deposito 18/06/2024

La pronuncia di inammissibilità dell'appello – nella specie, in ragione della riproposizione di questione già decisa con autorità di cosa giudicata - configura una situazione di soccombenza, dovendo escludersi che essa integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione vigente "*ratione temporis*", introdotta dalla L. n. 69 del 2009.

Corte d'Appello, sentenza n. 802/2023 - deposito 09/11/2023

In tema di spese di giudizio, il rigetto della domanda, meramente accessoria *ex* art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. Invero, l'entità della soccombenza si misura sulla base del bene della vita negato o, per rovescio della medaglia, riconosciuto, mentre la domanda per lite temeraria è una domanda meramente "accessoria", la quale presuppone che la controparte risulti integralmente soccombente (la Corte ha affermato tale principio nel caso di una parte che, pur risultata integralmente soccombente in primo grado, aveva appellato, tra gli altri, anche il capo della sentenza del Tribunale relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, fondando il relativo motivo di gravame sulla circostanza che il rigetto della domanda risarcitoria per responsabilità aggravata *ex* art. 96 c.p.c., formulata dall'attrice, avrebbe dovuto determinare una compensazione, quantomeno parziale, delle spese di lite).

MEDIAZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 472/2024 - deposito 03/07/2024

Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, co. 1 *bis* del d. lgs. n. 28/2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. L'introduzione della procedura da parte dell'opponente e non già dell'opposta non è però sovrapponibile all'assenza di tentativo di mediazione, il che esclude sia l'improcedibilità dell'opposizione sia la revoca del decreto ingiuntivo.
Nella fattispecie, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudicante non aveva revocato il D.I. per non avere la banca opposta introdotto la procedura di mediazione obbligatoria.
La Corte di Appello ha rigettato il gravame proposto, rilevando che nella specie la procedura di mediazione era stata comunque espletata e la banca convenuta vi aveva partecipato presentandosi all'incontro fissato, dichiarando di non voler iniziare la mediazione.

CODICE CIVILE

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 446/2024 - deposito 19/06/2024

In tema di distinzione tra erede e legatario ai sensi dell'art. 588 cod. civ., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (*institutio ex re certa*) qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire beni singoli ed individuati.
Nella fattispecie la Corte di Appello ha accolto il gravame proposto dalla Banca secondo cui i convenuti – nipoti del debitore defunto – erano divenuti eredi avendone accettata l'eredità testamentaria
I Giudici di appello rilevavano che dall'esame della scheda testamentaria del *de cuius* emergeva la volontà di instituire eredi i nipoti. Trattavasi, nello specifico, di una *institutio ex re certa* (art. 588, comma 2, c.c.) in quanto il testatore pur avendo attribuito a ciascuno dei due nipoti un bene determinato, la relativa disposizione – anziché finalizzata (come nel legato) a un distacco dal resto del patrimonio – risultava voluta in funzione di una relazione con tutto (indicato dal testatore in due beni immobili), così esaurendo il proprio patrimonio diviso tra i due nipoti.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Corte d'Appello, sentenza n. 418/2024 - deposito 18/06/2024

In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'estensione dell'obbligo in capo al genitore di contribuire al suo sostentamento va circoscritto al tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione, ciò in virtù dei principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità, nonché tenuto conto del dovere del figlio di ricercare un lavoro, dovendosi contemperare fra di loro le sue aspirazioni con il concreto mercato del lavoro. L'onere della prova - particolarmente rigoroso - è posto a carico del richiedente, dovendo essere provato che il figlio abbia curato, con massimo impegno, la propria preparazione professionale o tecnica, oppure di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Nella fattispecie era stata impugnata la sentenza con la quale era stato riconosciuto il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non lavoratore. La Corte, in parziale riforma della sentenza, ha ritenuto non provato che il figlio avesse ambizioni di studio o lavorative per il soddisfacimento delle quali si giustificasse ancora, dopo quasi sei anni dal compimento della maggiore età, il contributo al mantenimento da parte del padre.

DANNO NON PATRIMONIALE

Corte d'Appello, sentenza n. 416/2023 - deposito 06/06/2023

Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza

ed alla gravità delle ricadute della condotta. Nella specie il danno parentale è stato liquidato al minimo delle Tabelle milanesi in quanto è dimostrata la non convivenza dei coniugi ed assenza fra i due di spirito solidaristico ed *affectio*.

OBBLIGAZIONI *PROPTER REM*

Corte d'Appello, sentenza n. 462/2024 - deposito 01/07/2024

Gli accessi e il passaggio che il proprietario deve permettere ex art. 843 cc costituiscono un'obbligazione *propter rem* – che si risolve in una limitazione legale del diritto del titolare del fondo, funzionale al soddisfacimento di una utilità occasionale e transeunte del vicino e consistente nel dovere di consentire l'accesso o la momentanea occupazione degli spazi necessari al compimento delle operazioni di manutenzione e rifacimento dei muri perimetrali dell'edificio finitimo – il cui soggetto passivo è solo il proprietario o il titolare di altro diritto reale del bene gravato, sicché, da una parte, il proprietario è obbligato a concedere l'accesso e il passaggio nel suo fondo al fine di costruire o riparare il muro o altra opera propria del vicino o comune e ad effettuare tutte le operazioni a ciò propedeutiche e, dall'altra parte, la violazione di tale obbligo rileva in ordine alla responsabilità risarcitoria del proprietario o del titolare di altro diritto reale.
Nella fattispecie, l'appellante lamentava la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui le aveva attribuito un comportamento ostruzionistico in relazione alla necessaria esecuzione degli interventi sugli immobili oggetto di causa e l'aveva conseguentemente ritenuta responsabile in via risarcitoria, nonché nella parte in cui aveva riconosciuto a favore dell'appellata anche il diritto al rimborso degli importi pagati per l'assistenza tecnica resasi necessaria nel diverso procedimento per ATP.
I Giudici di Appello hanno ritenuto che l'appellante abbia attuato un comportamento ostruzionistico che aveva impedito l'esecuzione degli interventi conservativi sugli immobili oggetto di causa, osservando che, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, l'obbligo, gravante sul proprietario del fondo, di consentire l'accesso ed il passaggio nella sua proprietà, se necessari per la riparazione di un muro comune o di proprietà esclusiva del vicino *ex* art. 843 cc, non trova la sua fonte in un diritto di servitù a favore del fondo finitimo, integrando, per converso, gli estremi di una *obligatio propter rem*; hanno quindi confermato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice aveva ritenuto il comportamento dell'appellante violativo degli obblighi di cui all'art. 843 cc e lo aveva posto a fondamento della riconosciuta responsabilità risarcitoria, riducendo però l'importo dovuto a titolo risarcitorio nei limiti della domanda di cui all'atto di citazione dell'appellata.
I Giudici di Appello hanno invece ritenuto non dimostrato il nesso eziologico tra la condotta antigiuridica dell'appellante e il preteso danno patito dall'appellata in relazione alle spese tecniche da lei sostenute nel diverso procedimento per ATP dato che detti esborsi erano stati affrontati nell'interesse della stessa odierna appellata per resistere alle richieste risarcitorie ivi azionate, accogliendo sul punto l'appello.

RESPONSABILITÀ CIVILE

Corte d'Appello, sentenza n. 447/2024 - deposito 19/06/2024

Il diritto di cronaca e di critica può essere esercitato da chiunque, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero ed ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della cronaca ovvero della critica. Sono condizioni per il legittimo esercizio del diritto di cronaca: la verità (oggettiva o anche soltanto putativa purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e controllo non solo sulla fonte ma anche sulla verità sostanziale) delle notizie; la continenza e cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca ed anche la critica (come ad esempio l'assenza di termini esclusivamente insultanti); l'interesse pubblico all'informazione in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti ed alla materia di discussione. Sussistendo i requisiti della verità della notizia, dell'interesse pubblico (cd. pertinenza) alla conoscenza del fatto oggetto della cronaca e della correttezza formale dell'esposizione (cd. continenza), la pubblicazione dell'articolo e, nello specifico, la frase in esso contenuta, seppur lesiva dell'onore e della reputazione di taluno, possono considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca, dunque giuridicamente consentiti.

Corte d'Appello, sentenza n. 443/2024 - deposito 19/06/2024

È principio consolidato quello secondo il quale l'art. 2055 c.c. detta una norma sulla causalità materiale - integrata alla luce dei principi di cui all' art. 41 c.p. - per la cui applicazione è sufficiente l'accertamento circa la riconducibilità causale del medesimo fatto dannoso ad una pluralità di condotte. In particolare, la configurabilità di una forma di responsabilità solidale nel caso in cui più condotte abbiano concorso alla produzione del medesimo evento di danno rinviene la propria *ratio* nell'esigenza di tutelare la posizione del danneggiato, che potrà avanzare richiesta di risarcimento dell'intero danno patito è a ciascuno dei condebitori solidali. La *ratio* sottesa alla disposizione in esame consente quindi di affermare come, ai fini della sua applicazione, sia sufficiente accertare il nesso di causalità materiale tra la pluralità di condotte colpose e l'unico fatto dannoso; irrilevante risulta, viceversa, che l'evento di danno sia stato determinato da condotte illecite sulla base di un differente titolo (contrattuale e/o extracontrattuale) ovvero da condotte distinte e autonome sul piano fattuale. In applicazione del suddetto principio la Corte ha accertato la responsabilità solidale del custode di una strada franata, dell'appaltatrice nonché della stessa danneggiata.

RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

Corte d'Appello, sentenza n. 396/2024 - deposito 04/06/2024

La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente; in particolare, ove venga in rilievo l'attività del commercialista incaricato dell'impugnazione di un avviso di accertamento tributario, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso (ovvero della costituzione dinanzi) alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito. L'affermazione della responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per colpa implica, dunque, una

valutazione prognostica positiva – secondo il criterio civilistico del *"più probabile che non"* - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta (cosiddetto giudizio controfattuale). In altri termini, l'obbligo risarcitorio del procuratore non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento della prestazione. Infatti, altro è l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, altro è il danno derivante da eventuali sue omissioni, il quale si può ritenere sussistere solo allorché, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato utile perseguito dal cliente sarebbe stato conseguito. Ne consegue che, in difetto di una simile prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone, non matura alcun danno risarcibile.

AZIONE REVOCATORIA

Corte d'Appello, sentenza n. 423/2024 - deposito 18/06/2024

Qualora l'azione revocatoria ordinaria *ex* art. 2901 c.c. sia avviata dal singolo creditore per fare dichiarare inefficace nei suoi confronti un atto dispositivo compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio, sopravvenga il fallimento di quest'ultimo, la prosecuzione del giudizio in corso da parte della Curatela fallimentare ai sensi dell'art. 66 L.F. non comporta alcuna variazione del *thema probandum* e del *thema decidendum*. L'iniziativa del Curatore, infatti, non determina l'instaurazione di un nuovo o diverso giudizio, ma prosegue quello instaurato dal creditore prima del fallimento, il quale viene accettato nello stato in cui si trova; pertanto, assunta la posizione dell'attore, la curatela fallimentare deve soltanto dimostrare il pregiudizio derivante dall'atto di disposizione del patrimonio rispetto al credito inizialmente dedotto nel giudizio, a prescindere dall'insinuazione di questo al passivo fallimentare, nonché dalla prova dell'idoneità o meno del patrimonio sociale, all'epoca dell'atto dispositivo, a far fronte alle esposizioni debitorie ammesso allo stato passivo, che non afferisce a tale giudizio.

CONTRATTI BANCARI

Corte d'Appello, sentenza n. 481/2024 - deposito 04/07/2024

In tema di contratti bancari il cliente-attore che agisce in giudizio per la ripetizione di somme indebitamente pagate, avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, in tanto può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere *ex* art. 119 T.U.B. la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro. In difetto, tale carenza probatoria non può essere colmata tramite l'ordine di esibizione *ex* art. 210 c.p.c., in quanto il suddetto ordine non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante.
Nella fattispecie la Corte di Appello rigettava il gravame proposto dalla parte che deduceva di aver pagato alla Banca, in sede di estinzione del finanziamento, somme maggiori rispetto al dovuto di cui domandava la ripetizione.

I Giudici di appello, rilevavano che la parte appellante non aveva provato (come era suo specifico onere) il carattere indebito delle prestazioni, né poteva superare tale obbligo probatorio attraverso l'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., degli estratti conto relativi al rapporto intercorso tra le parti, non avendo preventivamente esperito tale richiesta ai sensi dell'art. 119 T.U.B..

Corte d'Appello, sentenza n. 465/2024 - deposito 01/07/2024

In tema di usura il legislatore, con il D.L. 29 dicembre 2000 n. 394, convertito con modificazioni, in L. 29 febbraio n. 24 "Interpretazione autentica della L. 7.3.1996 n. 198, recanti disposizioni in materia di usura", ha stabilito che ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma 2, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento in cui sono promessi o comunque pattuiti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".
In ragione del suddetto principio in caso di interessi originariamente usurari (c.d. usura originaria), quindi in presenza di un vizio genetico del rapporto, trova applicazione la sanzione civilistica della nullità (art. 1815, comma 2, c.c.).
Nella fattispecie la Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza gravata, ha accolto l'opposizione proposta dalla società mutuataria e, personalmente dal suo fideiussore, avverso il precetto con cui la Banca intimava loro il pagamento di somme parzialmente non dovute in ragione dell'illegittima applicazione di interessi usurari.
I Giudici di appello, condividendo e facendo proprie le verifiche tecniche e la rielaborazione dei conteggi eseguiti dal CTU, hanno rilevato che sin dal momento dell'insorgenza del vincolo il contratto di mutuo prevedeva interessi sia convenzionali, sia di mora, superiori al tasso soglia, come determinato ai sensi della L. 108/96, art. 2. e, per l'effetto, applicando il predetto principio, ha epurato dalle somme indicate nell'atto di precetto opposto gli interessi illegittimamente applicati.

Corte d'Appello, sentenza n. 442/2024 - deposito 19/06/2024

L'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d. lgs. n. 385 del 1993. L'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può tuttavia, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima, determinando la violazione di regole di condotta della banca.
Nella fattispecie, gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudicante aveva ritenuto che un'eventuale difformità dell'ISC non comportasse nullità alcuna del contratto di finanziamento.
La Corte di Appello ha rigettato il gravame proposto, rilevando, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, che, stante la funzione meramente informativa dell'ISC, lo scostamento minimo tra quello pattuito e quello effettivo – peraltro genericamente allegato dagli appellanti in ragione del fatto che non avevano depositato una CTP – non è in ogni caso suscettibile di integrare alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole; al più avrebbero potuto agire in via risarcitoria laddove avessero prodotto la prova del pregiudizio patito.

Corte d'Appello, sentenza n. 439/2024 - deposito 19/06/2024

In tema di contratti bancari l'applicazione dei tassi sostitutivi previsti ai sensi del comma VII dell'art. 117 TUB resta limitata alle sole ipotesi di nullità previste ai sensi del IV e del VI comma della medesima norma, precisamente, quando il contratto non riporta l'indicazione dei tassi d'interesse e gli eventuali oneri di mora, oppure quando per la determinazione degli stessi faccia riferimento ad una clausola di rinvio agli usi.
Nella fattispecie la Corte di Appello ha accolto il gravame proposto dalla Banca avverso la decisione del Tribunale che nel rideterminare a favore del correntista il saldo dei rapporti dare/avere tra le parti, aveva applicato i tassi sostitutivi di cui all'art. 117, VII comma T.U.B., pur in presenza della espressa pattuizione in contratto dei tassi di interesse e in mancanza di riscontro da parte del CTU della pattuizione di interessi usurari.
I Giudici di appello rilevavano che dal contratto di conto corrente versato agli atti del giudizio emergeva l'espressa e specifica pattuizione dei tassi applicati al rapporto e il CTU aveva verificato che detti tassi non avevano superato il tasso soglia.
In ragione di ciò rideterminava in minor misura il saldo del conto corrente in favore del correntista, considerando l'ipotesi di ricalcolo elaborata dal CTU in capitalizzazione semplice, senza C.S.M., ed applicazione degli interessi ai tassi convenuti ed applicati in concreto dalla banca.

SOCIETÀ E IMPRESA

Corte d'Appello, sentenza n. 562/2023 - deposito 07/08/2023

Nella società in accomandita semplice il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 cod. civ. (applicabile in forza del duplice richiamo di cui agli artt. 2315 e 2293), alla sola approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri fondamentali di valutazione, a quella di un bilancio. Dovendo formare oggetto di riparto gli utili realmente conseguiti, è legittimo il comportamento dell'amministratore che si uniformi a quanto viene praticato nelle società per azioni. In applicazione dei principi di verità e di prudenza nel momento della valutazione delle poste, nel caso di specie, essendoci maggiori oneri fiscali e passività di conto corrente di corrispondenza, nonchè prossime spese necessarie in ordine a maggiori oneri per manutenzione di dei locali sede dell'attività sociale, gli utili conseguiti, per il principio di verità e di prudenza, non vanno distribuiti pro quota fra i soci sotto forma di dividendi, ma vanno legittimamente accantonati a riserva di utili.

MARCHI E SEGNI DISTINTIVI

Corte d'Appello, sentenza n. 432/2024 - deposito 19/06/2024

La definizione normativa di fabbricante ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 128/2016 ricomprende certamente anche l'operatore economico che, pur non essendo il produttore materiale degli articoli, ne abbia commissionato la fabbricazione ad un terzo e che, pur non essendo in possesso di un marchio registrato, apponga sull'etichetta il proprio nome commerciale. Nella fattispecie, era stata impugnata la sentenza con cui era stata accolta l'opposizione ad ordinanza ingiunzione. La Corte ha riformato la sentenza impugnata, ritenendo che la qualifica di fabbricante, seppure nell'accezione di committente materiale, non risultava dall'etichetta esposta e di cui al verbale; inoltre, ha ritenuto che la

documentazione versata in atti dall'opponente non fosse sufficiente a dimostrare in concreto, al di là del dato formale, la qualità di fabbricante della Reco, seppure nell'accezione di produttore committente, né quella di rappresentante autorizzato in esclusiva.

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Corte d'Appello, sentenza n. 450/2024 - deposito 19/06/2024

La Curatela Fallimentare che agisce in giudizio per ottenere la revocatoria dei pagamenti della società debitrice (fallita), eseguiti nel semestre anteriore alla sua ammissione alla procedura di concordato preventivo, ha l'onere di provare la consapevolezza del terzo creditore dello stato di insolvenza del debitore alla data dei pagamenti. Il solo ritardo nei pagamenti, comunque eseguiti in un ristretto arco temporale rispetto agli usi tra le parti, è indice di uno stato di mera difficoltà economica. Necessitano ulteriori indizi, quali articoli di stampa locale, conoscenza di morosità verso altri specifici fornitori ecc., atti a circostanziare, con sufficiente ed adeguata certezza, la consapevolezza del fornitore dello stato di insolvenza della società debitrice.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Corte d'Appello, sentenza n. 383/2024 - deposito xx/xx/2024

La mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa, non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.
Nel caso di specie, sul legale rappresentante della società raggiunta dall'ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative in ordine a violazioni di alcune prescrizioni relative all'esercizio dell'attività estrattiva, incombe l'onere della prova di aver svolto con diligenza la propria attività di controllo e vigilanza. Non osta alla difesa giudiziale l'omessa esplicitazione di argomentazioni in sede di audizione.

IMMIGRAZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 379/2024 - deposito 28/05/2024

In tema di immigrazione, ai fini del rilascio della "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione" di cui all'art. 10 D.Lgs. 30/2007 non è richiesto il requisito dell'effettiva convivenza tra lo straniero e il cittadino comunitario che hanno contratto matrimonio, salve le conseguenze dell'accertamento di un matrimonio fittizio o di convenienza ai sensi dell'art. 30, co. 1-bis, del d.lgs. 286/1998, nonché, a livello sovranazionale, ai sensi dell'art. 35 della direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004, rubricato "abuso del diritto", il quale sancisce che "gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o revocare un diritto conferito dalla presente direttiva, in caso di abuso di diritto o frode, quale ad esempio un matrimonio fittizio. Pertanto, laddove risulti integrata la

prova del carattere fittizio del matrimonio la richiesta di detta carta di soggiorno deve essere rigettata (nella decisione di rigetto dell'appello, la Corte ha valorizzato diversi indizi di abuso del diritto, tra i quali non solo la mancata convivenza tra i coniugi senza plausibili ragioni, ma anche la mancata conoscenza, da parte del richiedente, dell'attività lavorativa del coniuge o dell'ubicazione della casa di famiglia ed il fatto che l'immobile dove la coppia aveva formalmente fissato il proprio domicilio, risultava ceduto per comodato d'uso in favore del coniuge extracomunitario).

FOCUS: DANNO DA CIRCOLAZIONE STRADALE

La sezione "Focus" del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d'appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L'intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d'insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto il danno da circolazione stradale, in particolare con riferimento alla prova liberatoria idonea ad escludere la responsabilità del proprietario del veicolo, all'insussistenza della responsabilità del conducente del veicolo in caso di condotta imprevedibile del pedone, all'onere della prova in capo al danneggiato che chiede di usufruire del fondo di garanzia di cui all'art. 283 cod. ass., all'obbligo per il conducente di ridurre la velocità all'approssimarsi di un incrocio benchè avente diritto di precedenza per evitare ogni pericolo che possa insorgere da comportamenti illeciti altrui, all'azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del proprio vettore, all'efficacia causale assorbente della condotta di uno dei conducenti nella determinazione del danno, all'onere della prova in capo al danneggiato e al danneggiante in caso di danno da circolazione stradale, all'applicazione della presunzione legale di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 co. 2 c.c., all'accertamento del comportamento colposo del pedone investito dal veicolo e all'affermazione o meno della sua esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro, alla prova relativa all'individuazione dei veicoli e dei soggetti coinvolti nel sinistro stradale.

In tema di **prova liberatoria idonea ad escludere la responsabilità del proprietario del veicolo** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 150, Ud. 23 novembre 2022, Dep. 1 marzo 2023 in cui la Corte d'Appello ha statuito che in materia di circolazione stradale costituisce prova liberatoria, idonea ad escludere la responsabilità del proprietario del veicolo, la dimostrazione di fatti e comportamenti che rivelino la diligenza e le cautele usate al fine di provare che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà;

Con riguardo alla **insussistenza della responsabilità del conducente del veicolo in caso di condotta imprevedibile del pedone** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 170, Ud. 16 febbraio 2023, Dep. 10 marzo 2023 in cui i Giudici di Appello hanno ritenuto che non sussiste la responsabilità extracontrattuale del conducente del veicolo per i danni riportati dal pedone investito, quando la condotta del pedone danneggiato sia stata anomala e imprevedibile;

Con riferimento **all'onere della prova in capo al danneggiato che chiede di usufruire del fondo di garanzia di cui all'art. 283 del Cod. Ass.** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 5, Ud. 15 dicembre 2022, Dep. 3 gennaio 2023 in cui la Corte di Appello ha stabilito che è onere del danneggiato che chiede di usufruire del Fondo di garanzia di cui all'art. 283 cod. ass. provare che il sinistro di cui è rimasto vittima è stato cagionato da un veicolo non identificato;

In merito **all'obbligo del conducente avente diritto di precedenza di ridurre la velocità all'approssimarsi di un incrocio** si veda Corte di Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 173 – Dep. 25 marzo 2024 in cui i Giudici di Appello hanno affermato che sussiste anche in capo a colui che circoli su strada avente il diritto di precedenza l'obbligo di ridurre la velocità all'approssimarsi di un incrocio e di impegnare

con prudenza e a velocità moderata l'area del crocevia allo scopo di porre attenzione ai pericoli che possano sorgere da comportamenti illeciti o imprudenti tenuti dagli altri utenti della strada;

Con riguardo alla **azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del proprio vettore** si veda Corte di Appello di Perugia, Sez. Civile sent. n. 243, Dep. 15 aprile 2024 secondo cui l'azione diretta ex art. 141 D.lgs. n. 209/2005 del terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del proprio vettore è limitata dalla ricorrenza del caso fortuito che, tuttavia, non può essere integrato dalla condotta colposa di uno dei conducenti e il caso fortuito deve necessariamente riguardare un fattore esterno alla circolazione dei veicoli;

In ordine **all'efficacia causale assorbente della condotta di uno dei conducenti nella determinazione del danno** si veda Corte di Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 206, Dep. 3 aprile 2024 in cui la Corte di Appello ha statuito che l'efficacia causale assorbente della condotta di uno dei conducenti nella determinazione del danno comporta il superamento della presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. e la presunzione di concorrente responsabilità ex art. 2054 co. 2 c.c. non opera laddove sia accertata la colpa esclusiva di uno dei due conducenti e la regolare condotta di guida dell'altro;

Con riferimento **all'onere della prova del danneggiato e del danneggiante in materia di circolazione stradale** si veda Corte di Appello di Perugia, sez. Civile, sent n. 30, Dep 18 gennaio 2024 in cui i Giudici di Appello hanno stabilito che in base a quanto previsto dall'art. 2054 co. 4 c.c. è onere del danneggiato provare il danno e il vizio di costruzione o di manutenzione oltre che il nesso causale tra i due elementi, mentre sul danneggiante la prova del caso fortuito.;

Con riguardo alla **necessità da parte dell'investitore di vincere la presunzione di colpa posta a suo carico ex art. 2054 co. 1 c.c.** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 378, Dep. 27 maggio 2024 la Corte di Appello ha sottolineato che l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito non è di per sé sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità essendo sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 co. 1 c.c. dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno essendo necessaria la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto;

In merito alla applicazione della **presunzione legale di pari responsabilità *ex* art. 2054 co. 2 c.c.** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 320, Dep. 10 maggio 2024 secondo cui la presunzione legale di pari responsabilità ex art. 2054 co. 2 c.c. trova applicazione quando le risultanze istruttorie non consentano di pervenire con certezza alla ricostruzione del fatto ed alla univoca attribuzione di responsabilità nella causazione del sinistro a uno dei conducenti coinvolti nello scontro;

Con riferimento **all'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 319, Dep. 10 maggio 2024 in cui la Corte di Appello ha statuito che l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 comma 1 c.c. dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;

Con riferimento alla **prova relativa all'individuazione dei veicoli e dei soggetti coinvolti nel sinistro stradale** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 317, Dep. 10 maggio 2024 in cui i Giudici di Appello hanno affermato che la prova relativa all'individuazione dei veicoli e dei soggetti coinvolti nel sinistro stradale può essere raggiunta – laddove manchi il rapporto delle forze dell'ordine- anche in via presuntiva tramite elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.